



COMUNE DI MISANO ADRIATICO

PROVINCIA DI RIMINI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE COPIA

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE
E DETRAZIONI DI IMPOSTA PER L'ANNO 2012.**

NR. Progr. 49

Data 29/06/2012

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE in data 29 GIUGNO 2012 alle ore 20:00.

Il Presidente ha convocato il Consiglio Comunale nella solita sala delle adunanze, oggi 29 GIUGNO 2012 alle ore 20:00 in adunanza ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all'art.15 dello Statuto Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

N.	Cognome e nome	Presente	Assente	N.	Cognome e nome	Presente	Assente
1.	GIANNINI STEFANO	X		12.	SILIQINI DAVIDE	X	
2.	BASCHETTI CLAUDIO	X		13.	FABBRI MAURO	X	
3.	SIGNORINI LIVIA	X		14.	TIRAFERRI SILVIA	X	
4.	D'ACHILLE FABIO	X		15.	CASADEI PAOLO		X
5.	SEMPRINI IVAN	X		16.	MIGNANI ANTONIO		X
6.	PICCIONI FABRIZIO	X		17.	ZANGARI ROSARIO	X	
7.	FERRI GIUSEPPINA	X		18.	VANDI MAURIZIO	X	
8.	GIANOTTI PAOLA	X		19.	SENSOLI MARCO		X
9.	CECCHINI MARINA	X		20.	PESARESI SONIA		X
10.	VALENTINI FILIPPO	X		21.	RONCHI LUCILLA KETTI		X
11.	GIOVANETTI DANIELE	X					

Sono presenti gli Assessori:

GUAGNELI LUIGI, UBALDINI MARCO, BERTUCCIOLI VALERIO.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale: Dott. PIRACCINI LIA.

Il Presidente del Consiglio Comunale, CECCHINI MARINA, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta.

Designa scrutatori, per la verifica delle eventuali votazioni segrete, i Sigg. Consiglieri: GIANOTTI PAOLA, VALENTINI FILIPPO, VANDI MAURIZIO

Pareri di cui all'art. 49 del D.lgs. n. 267

Il Responsabile del SETTORE FINANZIARIO P T Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:
FAVOREVOLE

Data 18/06/2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dott. Fabrizio Bernardi

Il Responsabile del SETTORE FINANZIARIO
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:
NON DOVUTO

Data

OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPOSTA PER L'ANNO 2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- ◆ che in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- ◆ che gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale) prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria (IMU) in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
- ◆ che con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria (IMU);

Tenuto conto che l'IMU sperimentale, disciplinata dall'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili e dalle disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, direttamente o indirettamente richiamate dalle norme sopra citate:

- ◆ dispone un aumento diffuso della pressione fiscale a carico dei contribuenti attraverso:
 - 1) l'assoggettamento ad imposta dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso abitativo e strumentale, a prescindere dalla categoria catastale, in precedenza esonerati dal pagamento dell'ICI;
 - 2) aumento della base imponibile degli immobili attraverso nuovi moltiplicatori catastali, fatta eccezione per le aree edificabili e i fabbricati soggetti al regime delle scritture contabili;
 - 3) superamento di riduzioni, esenzioni o agevolazioni previste nella disciplina ICI;
- ◆ prevede che il 50% dell'imposta, calcolata con l'aliquota di base, sia riservata allo Stato, fatta eccezione per quella relativa all'abitazione principale e relative pertinenze ed ai fabbricati rurali ad uso strumentale, il cui gettito viene integralmente riconosciuto ai comuni (art. 13, comma 11, D.L. n. 201/2011);

Atteso che la disciplina dell'IMU sperimentale è stata profondamente modificata ad opera dell'articolo 4 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, con il quale, tra gli altri:

- ◆ è stata prevista la riduzione del 50% dell'imposta a favore dei fabbricati inagibili o inabitabili e dei fabbricati di interesse storico e artistico (*art. 13, comma 3, lettere a) e b), D.L. n. 201/2011*);
- ◆ sono state introdotte agevolazioni a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (*art. 13, comma 8-bis, D.L. n. 201/2011*), a fronte di un aumento del moltiplicatore del reddito dominicale da 130 a 135 per gli altri terreni agricoli e incolti;
- ◆ è stato precisato che i comuni non devono corrispondere allo Stato l'imposta sugli immobili dagli stessi posseduti, a prescindere dall'utilizzo istituzionale o meno (*art. 13, comma 11, D.L. n. 201/2011*);
- ◆ sono stati disciplinati i termini di presentazione della dichiarazione dell'imposta da rendersi entro 90 giorni dalla data della variazione (*art. 13, comma 12-ter, D.L. n. 201/2011*);
- ◆ è stata eliminata la possibilità di applicare all'IMU la potestà regolamentare di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 446/1997;

- ◆ sono state dettate disposizioni particolari per il versamento dell'imposta dovuta per l'anno 2012, stabilendo:

1) che il pagamento dell'acconto è effettuato applicando le aliquote e le detrazioni di base previste per legge, senza tenere in considerazione quelle fissate dal comune (*art. 13, comma 12-bis, D.L. n. 201/2011*);

2) che per l'abitazione principale e relative pertinenze il versamento possa essere effettuato in tre rate, di cui le prime due in acconto pari al 33,33% dell'imposta da versarsi entro il 16 giugno e il 16 settembre e il saldo a conguaglio dell'imposta dovuta per l'intero anno da versarsi entro il 16 dicembre 2012; resta ferma la possibilità, per il contribuente, di versare l'imposta in due rate;

3) che per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'acconto è pari al 30% dell'imposta dovuta per l'intero anno, mentre non è dovuto l'acconto per i fabbricati rurali ancora censiti al catasto terreni per i quali vige l'obbligo di accatastamento al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012 (*art. 13, comma 8, D.L. n. 201/2011*);

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2012 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

- ◆ l'articolo 172, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, «*le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi*»;
- ◆ l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), il quale dispone che: «*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

Visto inoltre l'articolo 29, comma 16-*quater*, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, con il quale è stato prorogato al 30 giugno 2012 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2012;

Atteso che, in deroga alle disposizioni sopra richiamate, l'articolo 13, comma 12-*bis*, del decreto legge n. 201/2011, introdotto dall'articolo 4, comma 5, lettera i), del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, concede ai comuni la possibilità di approvare o modificare entro il 30 settembre 2012 il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo, sulla base dei dati aggiornati del gettito dell'IMU conseguito in sede di acconto;

Ritenuto di avvalersi della facoltà di adottare entro il 30 settembre 2012 il regolamento comunale relativo all'applicazione dell'IMU;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- ◆ aliquota dello 0,4% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze;
- ◆ aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- ◆ aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- ◆ detrazione d'imposta di €. 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori €. 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un massimo di €. 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore di:

1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;

2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e la maggiorazione per i figli, trattandosi di immobili posseduti da persone giuridiche);

3) unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa (solo detrazione e non anche l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e la maggiorazione per i figli, trattandosi di immobili posseduti da persone giuridiche);

Rilevato che l'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 concede ai comuni ampie facoltà di manovra in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni ed in particolare:

Aliquote:

- ◆ variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base (0,76%) sino a 0,3 punti percentuali (*comma 6*), con un *range* di aliquota da 0,46% a 1,06%;
- ◆ variare in aumento o in diminuzione l'aliquota dell'abitazione principale e relative pertinenze (0,4%) sino a 0,2 punti percentuali (*comma 7*), con un *range* di aliquota da 0,2% a 0,6%;
- ◆ variare in sola diminuzione l'aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale (0,2%) di 0,1 punti percentuali (*comma 8*), con un *range* di aliquota da 0,1% a 0,2%;
- ◆ ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (*comma 9*);
- ◆ ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori (*comma 9-bis*);
- ◆ considerare direttamente adibita ad abitazione principale:
 - 1) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (*comma 10*);
 - 2) l'unità immobiliare posseduta dai **cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato** a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (*comma 10*);

Detrazioni: elevare l'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione (*comma 10*);

Ricordato:

- ◆ che il gettito dell'imposta municipale propria derivante da tutti i cespiti imponibili diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale calcolato ad aliquote di base è riservato per il 50% allo Stato;
- ◆ che tutte le variazioni di aliquote e/o di detrazioni d'imposta eventualmente stabilite dal Comune non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato, rimanendo dunque le stesse ad esclusivo carico del comune;
- ◆ che le risorse trasferite dallo Stato ai comuni tramite il Fondo sperimentale di riequilibrio variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base dell'imposta municipale propria, con una riduzione complessiva a livello nazionale di 1,627 miliardi per il 2012, 1,7624 miliardi per il 2013 e 2,162 miliardi per il 2014;

Preso atto che le stime del gettito IMU rese note dal Ministero dell'Economia e delle Finanze non coincidono con quelle effettuate dal Comune, risultando le stesse enormemente sovrastimate;

Richiamato l'articolo 13, comma 12-bis, terzo e quarto periodo, del decreto legge n. 201/2011, in base al quale per l'anno 2012:

- ◆ i comuni iscrivono nel bilancio di previsione ed accertano in via convenzionale il gettito dell'IMU ad aliquote di base secondo le stime del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- ◆ l'accertamento del gettito IMU convenzionale, così come le assegnazioni a titolo di Fondo sperimentale di riequilibrio, sono rivisti sulla base dei dati aggiornati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visto l'articolo 5, comma 1, dell'accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali in data 1° marzo 2012 in base al quale: «*Gli importi attribuiti per l'anno 2012 a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio, fermo restando l'ammontare complessivo del fondo stesso, sono soggetti a revisione in relazione alla variazione delle detrazioni sul fondo di cui all'articolo 13, comma 17, ed all'articolo 28, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Entro il mese di luglio, in base a tutti i dati disponibili aggiornati, in particolare all'esito dei pagamenti dell'acconto tramite il modello F24, verrà effettuata la revisione della ripartizione delle assegnazioni, al fine di assicurare la rettifica degli eventuali scostamenti tra gettiti stimati dell'imposta municipale propria e gettiti effettivamente realizzati alla luce dei dati relativi ai pagamenti in acconto*»;

Atteso che il clima di estrema incertezza che circonda gli effetti finanziari dell'IMU e i rischi che l'introduzione di questo nuovo tributo comporti una riduzione di risorse a favore dei comuni, rendono alquanto difficoltoso ed estremamente azzardato ipotizzare una riduzione delle aliquote di base previste per legge;

Analizzato lo schema del bilancio di previsione per l'esercizio 2012, dal quale emerge, nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune volte a reperire le risorse per garantire l'equilibrio di bilancio, la necessità di assicurare un maggior gettito rispetto alle aliquote e detrazioni di base, in particolare per garantire i servizi ai cittadini e per non destinare gli oneri di urbanizzazione al finanziamento delle spese correnti;

Valutato che tale obiettivo possa essere conseguito, nell'esercizio del potere regolamentare conferito per legge, mediante le seguenti variazioni alle aliquote di base e della detrazione dell'imposta municipale propria:

- ◆ mantenere ferma l'aliquota di base dello 0,4% prevista dalla legge per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- ◆ mantenere ferma l'aliquota di base dello 0,2% prevista dalla legge per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- ◆ determinazione di una aliquota agevolata dello 0,76% per l'abitazione e relative pertinenze concessa in locazione ad un soggetto che la utilizza come abitazione principale alle condizioni di cui agli accordi territoriali sottoscritti ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 431/1998 e per l'abitazione e relative pertinenze concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, che la occupano quale loro abitazione principale;
- ◆ determinazione di una aliquota agevolata dello 0,90% per i terreni agricoli e per le aree fabbricabili;
- ◆ determinazione di una aliquota agevolata dello 0,90% per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917/1986 e per gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES), classificati nelle categorie catastali C1, C2, C3, C4, C5, D1, D3, D4, D6, D7, D8, in questo caso al fine di alleggerire in parte la pressione fiscale a carico delle categorie produttive maggiormente colpite dall'attuale crisi economica;
- ◆ determinazione di una aliquota ordinaria dell' 1,04% applicabile a tutte le unità immobiliari non rientranti nelle precedenti categorie;
- ◆ confermare nella misura di €. 200,00 la detrazione prevista dall'articolo 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze;

Ricordato che, in forza di quanto previsto dall'articolo 13, comma 12-bis, del decreto legge n. 201/2011 le aliquote e le detrazioni dell'IMU potranno essere modificate entro il 30 settembre 2012 sulla base dei dati relativi all'acconto, al fine di assicurare l'ammontare del gettito previsto;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201/2011, il quale testualmente recita:

«15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione

del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.»

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale del federalismo fiscale;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto l'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 relativo alla potestà regolamentare generale delle province e dei comuni;

Visto il vigente «Regolamento generale delle entrate tributarie comunali», approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 in data 28/04/2007;

Visto lo Statuto Comunale

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, ha espresso il parere che si allega:

– Il responsabile del settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

Segue discussione, registrata su supporto magnetico conservato agli atti dell'Ente;

Durante la discussione esce il Sindaco – presenti n°15;

Successivamente, con voti favorevoli n.13, contrari n.2 (Vandi del gruppo "PDL – Lega Nord", Zangari del "Gruppo Misto"), astenuti n. 0,

DELIBERA

1. Di determinare, per l'anno 2012, le **aliquote** dell'Imposta Municipale Propria (IMU) nelle misure di seguito indicate:

Fattispecie		Aliquota
A	Abitazione principale e relative pertinenze.	0,40%
B	Fabbricati rurali ad uso strumentale.	0,20%
C	Abitazione e relative pertinenze concessa in locazione ad un soggetto che la utilizza come abitazione principale alle condizioni di cui agli accordi territoriali sottoscritti ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 431/1998. Abitazione e relative pertinenze concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, che la occupano quale loro abitazione principale.	0,76%
D	Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917/1986 e immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES), classificati nelle categorie catastali C1, C2, C3, C4, C5, D1, D3, D4, D6, D7, D8. Terreni agricoli. Aree fabbricabili.	0,90%
E	Tutte le unità immobiliari non rientranti nelle precedenti fattispecie (<i>Aliquota ordinaria</i>).	1,04%

Condizioni per usufruire delle aliquote agevolate.

1) L'aliquota ridotta di cui alla lettera **C** è accordata, a pena di decadenza, dietro presentazione da parte del contribuente, entro il termine di scadenza della rata di saldo, di apposita richiesta redatta su modelli predisposti e messi a disposizione dall'ufficio tributi. Nel caso di locazione a canone concordato, alla richiesta deve essere allegato copia del contratto di locazione registrato e la stessa è valida per il periodo di durata del contratto salvo interruzione anticipata. Nel caso di uso gratuito a parenti la richiesta è valida anche per gli anni successivi. Nei termini di cui sopra il contribuente deve comunicare il venir meno dei requisiti previsti per l'ottenimento dell'aliquota agevolata. Restano valide anche ai fini dell'IMU le analoghe richieste già presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI).

2) L'aliquota ridotta di cui alla lettera **D**, relativamente agli immobili non produttivi di reddito fondiario e agli immobili delle società, è accordata, a pena di decadenza, dietro presentazione da parte del contribuente, entro il termine di scadenza della rata di saldo, di apposita comunicazione nella quale sono individuate le unità immobiliari oggetto di agevolazione, indicando gli identificativi catastali, la categoria, la classe e la rendita. Nei termini di cui sopra il contribuente deve comunicare il venir meno dei requisiti previsti per l'ottenimento dell'aliquota agevolata.

2. Di confermare, per l'anno 2012, nella misura di €. 200,00 la detrazione prevista dall'articolo 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze;
3. Di stimare in €. 2.023.753,00 il gettito dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2012 derivante dall'incremento delle aliquote base, importo che sarà iscritto nel bilancio di previsione separatamente dal gettito convenzionale stimato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ad aliquote base;
4. Di dare atto che la misura delle aliquote e della detrazione, fissate ai precedenti punti 1) e 2), potranno essere modificate entro il 30 settembre 2012 sulla base dei dati aggiornati del gettito, in forza di quanto disposto dall'articolo 13, comma 12-bis, quinto e sesto periodo, del decreto legge n. 201/2011, al fine di assicurare l'ammontare del gettito complessivo dell'imposta previsto per l'anno 2012;
5. Di avvalersi della facoltà di adottare entro il 30 settembre 2012 il regolamento comunale relativo all'applicazione dell'IMU;
6. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale del federalismo fiscale entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 e della nota MEF prot. n. 5343 del 6 aprile 2012.

Infine

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n.13, contrari n. 2 (Vandi del gruppo "PDL – Lega Nord", Zangari del "Gruppo Misto"), astenuti n. 0,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Entra il Sindaco – Presenti n. 16

Deliberazione del Consiglio Comunale NR. 49 DEL 29/06/2012

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to CECCHINI MARINA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to PIRACCINI LIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito informatico istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 04 luglio 2012 al 19 luglio 2012, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32, comma 1, della legge 18 Giugno 2009, n. 69.

Lì, 04 luglio 2012

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA – AFFARI GENERALI
F.to Dott. Stelio Vaselli

E' copia conforme all'originale

Lì, 04 luglio 2012

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA – AFFARI GENERALI
Dott. Stelio Vaselli

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati.

E' divenuta esecutiva il 15 luglio 2012, giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Addì,

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE SEGRETERIA – AFFARI GENERALI
F.to Dott. Stelio Vaselli